

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



12403/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

contratti e obbligazioni in  
genere - REC. COMP.

Ud. 09/01/2020 - CC

R.G.N. 13604/2019

Rep. C.I.

Cau. 12403

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al nr. 13604-2019 R.G. proposto da:

BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Libia, n. 4, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Galiena, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Leopoldo Conti;

- **ricorrente** -

**contro**

SARRACINO S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e SARRACINO DOMENICO, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Aliperti, domiciliato ex art. 366, comma 2, c.p.c. in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- **controricorrente** -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 1350/8/2018 del Tribunale di Napoli Nord, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Cosimo D'Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Alberto Cardino che ha chiesto che il regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile.

### **RITENUTO**

La Sarracino s.r.l. e Domenico Sarracino ricorrevano innanzi al Tribunale di Napoli Nord per richiedere, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., la cancellazione del nominativo del Sarracino dall'archivio della Centrale d'allarme interbancaria, ove era stato segnalato dalla Banca IFIS s.p.a., nonché la riduzione dell'iscrizione ipotecaria effettuata da quest'ultima. L'istituto di credito, costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via cautelare, evidenziando che tutti i contratti da cui traeva origine il debito inadempito, per il quale era stata effettuata la segnalazione alla CAI, contenevano una clausola che assegnava la competenza esclusiva per ogni controversia al foro di Venezia.

Il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, accoglieva solo in parte la domanda cautelare.

Avverso tale provvedimento la Banca IFIS s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

La Sarracino s.r.l. e Domenico Sarracino hanno depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come riportate in epigrafe. La Banca IFIS s.p.a. ha depositato memorie.

### **CONSIDERATO**

Il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto il provvedimento avverso il quale è stato proposto ha natura cautelare. Infatti, in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità

h

illimitata – sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013, Rv. 627257 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009, Rv. 608985 - 01)

In particolare, l'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice nel procedimento cautelare *ante causam* non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena (Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010, Rv. 611615 - 01). Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all'esito della fase cautelare *ante causam*, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela. Anzi, questa rappresenta la corretta via processuale per dedurre, in un giudizio a cognizione piena, la questione della competenza territoriale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Sussistono, infine, i presupposti perché la ricorrente sia condannata

d'ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto essa ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere la tesi proposta, in presenza di un risalente e consolidato orientamento di questa Corte di segno opposto.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Il Presidente  
Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 24 GIU. 2020  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA